DISCIPLINA DEI CONCORSI PER TRASFERIMENTO DEI NOTAI

Art. 10

Modifica dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: "Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. La disposizione non si applica al caso di trasferimento di notaio in esercizio, il quale, con lo scadere dei termini stabiliti, decade dalla nomina nella nuova sede ma conserva il diritto a svolgere le sue funzioni nel luogo della precedente residenza. A seguito della predetta decadenza la sede messa a concorso e' assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso stesso".

Versione in vigore dal 13 maggio 1976, non più in vigore dal 30 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai
Estremi	Legge 30 aprile 1976, n. 197
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dei-concorsi-per-trasferimento-dei-notai/art-10-modifica-dell-articolo-30-della-legge-16-febbraio-1913-n-89/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it